

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.¹

Capo I Principi generali

Sezione I Definizioni, finalità e ambito di applicazione

(Omissis) (...)

ART. 2

Finalità e ambito di applicazione

* Comma modificato dall'art. 2, c. 1, lett. a), del d.lgs. 26.8.2016, n. 179

1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.*

† Comma sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. a), del d.lgs. 13.12.2017, n. 217

2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:

- a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
- b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
- c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).^{†2}

‡ Comma abrogato dall'art. 2, c. 1, lett. b), del d.lgs. 30.12.2010, n. 235

2-bis. ‡

** Comma sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. b), del d.lgs. 217/2017

3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.**

†† Comma modificato dall'art. 2, c. 1, lett. c), del d.lgs. 217/2017

4. Le disposizioni di cui al Capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici e la fruibilità delle informazioni digitali, si applicano anche agli organismi di diritto pubblico.††

1) Nel presente decreto la parola: «CNIPA» e le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono state sostituite dalla parola: «DigitPA», ai sensi di quanto disposto dall'art. 57, c. 18, del d.lgs. 30.12.2010, n. 235.

2) Sul tema dei pagamenti digitali alle pubbliche amministrazioni si veda anche l'art. 65, c. 2, del D.Lgs. 3.12.2017, n. 217.

‡‡ Comma sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. c), del d.lgs. 179/2016

5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ‡‡

* Comma sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. c), del d.lgs. 179/2016 e modificato dall'art. 2, c. 1, lett. d), del d.lgs. 217/2017

6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.*

† Comma aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. e), del d.lgs. 217/2017

6-bis. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale. †

Sezione II Diritti dei cittadini e delle imprese

(Omissis) (...)

ART. 9

Partecipazione democratica elettronica

‡ Comma modificato dall'art. 7, c. 1, del d.lgs. 235/2010 e dall'art. 10, c. 1, del d.lgs. 179/2016

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini,³ anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare. ‡

(Omissis) (...)

** Rubrica sostituita dall'art. 19, c. 1, del d.lgs. 217/2017

Capo II Documento informatico e firme elettroniche; trasferimenti di fondi, libri e scritture **

Sezione I Documento informatico

ART. 20⁴

Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici ††

†† Rubrica sostituita dall'art. 17, c. 1, lett. a), del d.lgs. 179/2016

‡‡ Comma abrogato dall'art. 17, c. 1, lett. b), del d.lgs. 179/2016

1. ‡‡

-
- 3) A norma dell'art. 61, c. 2, lett. d), del d.lgs. 26.8.2016, n. 179, nel presente provvedimento la parola «cittadino», ovunque ricorrente, si intende come «persona fisica».
- 4) Per l'emanazione delle Linee guida per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi del presente articolo, si veda la Determinazione 23 marzo 2020, n. 157/2020.

* Comma sostituito dall'art. 20, c. 1, lett. a), del d.lgs. 217/2017

1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.*

† Commi inseriti dall'art. 20, c. 1, lett. b), del d.lgs. 217/2017

1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.

1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico. †

‡ Comma abrogato dall'art. 13, c. 1, lett. c), del d.lgs. 235/2010

2. ‡

** Comma sostituito dall'art. 13, c. 1, lett. d), del d.lgs. 235/2010, modificato dall'art. 17, c. 1, lett. d), del d.lgs. 179/2016 e dall'art. 20, c. 1, lett. c), del d.lgs. 217/2017

3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite con le Linee guida.**

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

†† Comma inserito dall'art. 13, c. 1, lett. e), del d.lgs. 235/2010

5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle Linee guida.^{†† 5}

* Rubrica sostituita dall'art. 21, c. 1, lett. a) del d.lgs. 217/2017

ART. 21

Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale *

† ‡ Commi abrogati dall'art. 21, c. 1, lett. b), del d.lgs. 217/2017

1. †

2. ‡

** Comma aggiunto dall'art. 14, c. 1, lett. b), del d.lgs. 235/2010 e modificato dall'art. 9, c. 1, lett. ob), del d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito dalla l. 17.12.2012, n. 221 e dall'art. 21, c. 1, lett. c), del d.lgs. 217/2017

2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del Codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del Codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.^{**}

†† Comma inserito dall'art. 18, c. 1, lett. d), del d.lgs. 179/2016

2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.^{††}

†††† Commi abrogati dall'art. 18, c. 1, lett. e), del d.lgs. 179/2016

3. †††

4. †††

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.⁶

††† Articolo sostituito dall'art. 15, c. 1, del d.lgs. 235/2010

5) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli artt. 14, c. 1, 20, c. 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all'art. 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, c. 1, del d.lgs. 13.12.2017, n. 217.

6) In attuazione di quanto disposto dal presente comma si veda il D.M. 17.6.2014.

ART. 22 ††

Copie informatiche di documenti analogici

‡‡‡ Comma modificato dall'art. 22, c. 1, lett. a), del d.lgs. 217/2017

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del Codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. ‡‡‡

* Comma inserito dall'art. 22, c. 1, lett. b), del d.lgs. 217/2017

1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.*

† Comma modificato dall'art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. 217/2017

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida. † 7

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

‡ Comma modificato dall'art. 22, c. 1, lett. d), del d.lgs. 217/2017

4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. ‡

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

** Comma abrogato dall'art. 19, c. 1, del d.lgs. 179/2016

6. **

†† Articolo sostituito dall'art. 16, c. 1, del d.lgs. 235/2010

ART. 23 ††

Copie analogiche di documenti informatici

1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

7) Si veda la nota 5. Si veda anche il D.P.C.M. 13.11.2014.

‡‡ Comma aggiunto dall'art. 20, c. 1, del d.lgs. 179/2016 e modificato dall'art. 23, c. 1, del d.lgs. 217/2017

2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo. ‡‡

* Articolo aggiunto dall'art. 16, c. 2, del d.lgs. 235/2010

ART. 23 BIS *

Duplicati e copie informatiche di documenti informatici

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida,⁸ hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

† Articolo aggiunto dall'art. 16, c. 2, del d.lgs. 235/2010

ART. 23 TER †

Documenti amministrativi informatici

1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

‡ Comma inserito dall'art. 24, c. 1, lett. a), del d.lgs. 217/2017

1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia. ‡

** Comma abrogato dall'art. 21, c. 1, lett. b), del d.lgs. 179/2016

2. **

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel

8) Si veda la nota 5.

rispetto delle Linee guida;⁹ in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.

†† Comma sostituito dall'art. 24, c. 1, lett. b), del d.lgs. 217/2017

4. In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida¹⁰ sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.^{††}

* Comma abrogato dall'art. 21, c. 1, lett. b), del d.lgs. 179/2016

5. *

† Comma aggiunto dall'art. 9, c. 6, lett. c), del d.lgs. 179/2012 convertito con modificazioni dalla l. 221/2012

5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11, della legge 9 gennaio 2004, n. 4.[†]

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.

(Omissis)

(...)

Capo IV Trasmissione informatica dei documenti

ART. 45

Valore giuridico della trasmissione

‡ Comma modificato dall'art. 31, c. 1, del d.lgs. 235/2010 e dall'art. 41, c. 1, del d.lgs. 217/2017

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.^{‡ 11}

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.¹²

ART. 46

Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi

** Comma modificato dall'art. 42, c. 1, del d.lgs. 217/2017

1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via digitale possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.^{**}

9) Si veda la nota 5.

10) Si veda la nota 5.

11) A norma dell'art. 61, c. 2, lett. d), del d.lgs. 26.8.2016, n. 179, nel presente provvedimento l'espressione «chiunque», ovunque ricorrente, si intende come «soggetti giuridici».

12) In deroga a quanto disposto dal presente comma si veda l'art. 1, c. 103, della l. 13.7.2015, n. 107.

ART. 47

* Rubrica sostituita dall'art. 38, c. 1, lett. a), del d.lgs. 179/2016

Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni *

† Comma modificato dall'art. 32, c. 1, lett. a), del d.lgs. 235/2010 e dall'art. 38, c. 1, lett. b), del d.lgs. 179/2016

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.[†]

‡ Comma aggiunto dall'art. 6, c. 1, lett. a), del d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012

1-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.[‡]

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

** Lettera modificata dall'art. 32, c. 1, lett. b), del d.lgs. 235/2010

a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;^{**}

†† Lettera modificata dall'art. 14, c. 1 bis, del d.l. 21.6.2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla l. 9.8.2013, n. 98

c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle Linee guida.¹³ È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;^{††}

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

‡‡ Comma sostituito dall'art. 32, c. 1, lett. c), del d.lgs. 235/2010 e modificato dall'art. 43, c. 1, lett. a) e b), del d.lgs. 217/2017

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.^{‡‡}

*** Articolo sostituito dall'art. 33, c. 1, del d.lgs. 235/2010

ART. 48 *** 14

Posta elettronica certificata

††† Comma modificato dall'art. 39, c. 1, lett. a), del d.lgs. 179/2016

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.^{††† 15 16}

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

* Comma modificato dall'art. 39, c. 1, lett. b), del d.lgs. 179/2016

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizio-

13) Si veda la nota 5.

14) Per l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dall'1.1.2019, si veda l'art. 65, c. 7, del d.lgs. 217/2017.

15) Si veda la nota 5.

16) Per i limiti di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, si veda l'art. 3, c. 2, del D.P.C.M. 2.3.2011 e, successivamente, l'art. 3, c. 2, del D.P.C.M. 25.5.2011.

ni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida. * 17

ART. 49

Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente Codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

Capo V

Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete

(Omissis) (...)

Sezione III Servizi in rete

(Omissis) (...)

ART. 65

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

† Alinea così modificato dall'art. 6, c. 1, lett. c), del d.l. 179/2012 convertito con modificazioni dalla l. 221/2012

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: †

‡ Lettera sostituita dall'art. 47-sexies, c. 1, del d.l. 9.2.2012, n. 5, convertito dall'art. 1, c. 1, della l. 4.4.2012, n. 35 e modificata dall'art. 51, c. 1, lett. a), del d.lgs. 179/2016 e dall'art. 58, c. 1, lett. a), del d.lgs. 217/2017

a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20; ‡

** Lettera modificata dall'art. 51, c. 1, lett. b), del d.lgs. 179/2016 e dall'art. 24, c.1, lett. g), n.1 del d.l. 16.07.2020 n.76, convertito dalla l. 120/2020

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; **

*** Lettera inserita dall'art. 24, c. 1, lett. g) n. 2 del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020

b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis ***

†† Lettera sostituita dall'art. 51, c. 1, lett. c), del d.lgs. 179/2016

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità. ††

17) Si veda la nota 5.

* Lettera aggiunta dall'art. 47, c. 1, lett. b), del d.lgs. 235/2010, modificata dall'art. 51, c. 1, lett. d), del d.lgs. 179/2016, dall'art. 58, c. 1, lett. b), del d.lgs. 217/2017 e dall'art. 24, c. 1, lett. g), n.3 del d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020

† Comma abrogato dall'art. 51, c. 1, lett. e), del d.lgs. 179/2016

‡ Comma aggiunto dall'art. 6, c. 1, lett. b), del d.lgs. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012 e modificato dall'art. 51, c. 1, lett. f), del d.lgs. 179/2016

** Comma modificato dall'art. 28 del d.lgs. 4.4.2006, n. 159, dall'art. 47, c. 1, lett. d), del d.lgs. 235/2010, dall'art. 51, c. 1, lett. d), del d.lgs. 179/2016 e dall'art. 58, c. 1, lett. b), del d.lgs. 217/2017

†† Comma abrogato dall'art. 47, c. 1, lett. e), del d.lgs. 235/2010

(Omissis)

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. *

1-bis. †

1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'Ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso. ‡

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. **

3. ††

4. Il comma 2, dell'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:

«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

(...)